

# Af

AGRONOMI FORESTALI



n. **2** | 07

## **conaf**

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE  
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI  
FORESTALI

Via Po, 102 - 00198 Roma  
tel 068540174 - fax 068555961

[conafs@libero.it](mailto:conafs@libero.it)  
[www.conaf.it](http://www.conaf.it)

**Direttore Editoriale:**  
Pantaleo Mercurio

**Direttore Responsabile:**  
Antonio Brunori

**Comitato di redazione:**  
Ciro Costagliola  
(Coordinatore - Consigliere Conaf)  
Giuseppe Giacalone  
(Consigliere Conaf)

**Edizione**  
CONAF  
Via Po, 102 - 00198 Roma

**Grafica e impaginazione**  
GRAFOX - PG

**Pubblicità**  
Advercom s.r.l.  
piazza I° Maggio, 20  
29028 Ponte dell'Olio, PC  
tel. 0523 874588; fax 0523 876340  
[info@advercom.it](mailto:info@advercom.it)

**Fotografie interne:**  
A. Brunori, S. Natali

**Stampa:**  
Litograf Editor Srl  
Città di Castello  
[www.litografeditor.it](http://www.litografeditor.it)

Diffusione gratuita  
per abbonamento postale

Autorizzazione  
del Tribunale di Bologna  
n. 6927 del 30/06/99

*La presente rivista è stata chiusa  
in redazione il 23 febbraio.  
Eventuali ritardi nella ricezione  
postale devono essere attribuiti a  
cause esterne all'attività del CONAF.  
Questo numero è consultabile  
dal 9 marzo al sito [www.conaf.it](http://www.conaf.it)*

*La riproduzione degli articoli  
è concessa solo dietro  
autorizzazione scritta dell'Editore.*

*Tiratura 22.000 copie destinata  
agli iscritti agli Ordini Provinciali  
dei Dottori Agronomi  
e dei Dottori Forestali d'Italia,  
a tutti i Parlamentari  
e a tutte le autorità del settore*

Questo giornale è associato alla  
Unione Stampa Periodica Italiana



## **GLI ARTICOLI SONO DI:**

### **PANTALEO MERCURIO**

DOTTORE AGRONOMO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE  
NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI  
[conafs@libero.it](mailto:conafs@libero.it)

### **ANTONIO BRUNORI**

DOTTORE FORESTALE - DIRETTORE AF  
[conafs@libero.it](mailto:conafs@libero.it)

### **ANGELO FRASCARELLI**

DOCENTE UNIVERSITÀ DI PERUGIA  
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICO-ESTIMATIVE E DEGLI ALIMENTI  
[angelof@unipg.it](mailto:angelof@unipg.it)

### **ENRICO MARTINOLI**

DOTTORE AGRONOMO  
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL CRA DEL MIPAAF

### **ROBERTO VENTURINI**

DOTTORE AGRONOMO  
PRESIDENTE DELL'ORDINE DI FORLÌ-CESENA E RIMINI  
[agronomifcrn@libero.it](mailto:agronomifcrn@libero.it)

### **RENATA MIRULLA ALESSANDRA MASCIOLI**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
[mirulla.renata@minambiente.it](mailto:mirulla.renata@minambiente.it)  
[mascioli.alessandra@minambiente.it](mailto:mascioli.alessandra@minambiente.it)

### **GIUSEPPE GIACALONE**

DOTTORE AGRONOMO - CONSIGLIERE CONAF  
[pinogiacalone@libero.it](mailto:pinogiacalone@libero.it)



*Pavimento musivo della  
Cattedrale di Otranto  
(Lecce) 1163-1165  
Le foto sono  
gentilmente concesse  
dalla Curia Arcivescovile  
di Otranto  
Si ringrazia  
Pierpaolo Cingolani,  
Edizioni del Grifo (LE)*



## ANCORA INCERTEZZE SULLA CONSULENZA AZIENDALE

DI ANGELO FRASCARELLI  
UNIVERSITÀ DI PERUGIA

*Il servizio di consulenza aziendale doveva essere attivo dal 1° gennaio 2007, ma ancora oggi tante incertezze impediscono l'avvio. Il dibattito è aperto sugli organismi che forniranno il servizio e il contrasto maggiore è sull'ammissione dei CAA.*

**D**al 1° gennaio 2007, gli Stati membri dell'Ue devono istituire obbligatoriamente un "sistema di consulenza aziendale" (SCA) cui potranno accedere, volontariamente, gli imprenditori agricoli e forestali. La **consulenza aziendale**, chiamata anche **audit aziendale**, è una novità della PAC, introdotta dalla riforma Fischler del 2003, ma che trova piena applicazione operativa solamente oggi, con l'avvio dei nuovi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).

Si tratta di una nuova istituzione, che – come spesso succede in Italia – ha suscitato un vivace ed acceso dibattito. Sono tanti i dubbi e i contrasti che ritardano l'avvio del nuovo servizio, a partire dal riconoscimento dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza, ai contenuti, ai beneficiari, alle procedure per l'accesso al servizio e così via (tab. 1 e 2).

Sicuramente il tema più spinoso è l'individuazione dei soggetti erogatori del SCA: sul "carro" della consulenza vogliono salire in tanti, dagli studi di consulenza agli enti pubblici, dai CAA (Centri di Assistenza Agricola) ai liberi professionisti (Dottori Agronomi e Dottori Forestali, periti agrari, agrotecnici, veterinari, ecc.).

### PERCHÉ UN SERVIZIO DI CONSULENZA?

La riforma della Pac del 2003 ha introdotto molteplici novità, tra cui la condizionalità, ovvero l'obbligo del rispetto di una serie di norme in materia di ambiente, be-

nessere degli animali e sanità pubblica. Per sostenere gli agricoltori in questo sforzo di cambiamento, l'Ue ha deciso l'istituzione, da parte degli Stati membri, in via obbligatoria a far data dal **1° gennaio 2007**, di un "Sistema di Consulenza Aziendale" (SCA) cui potranno accedere, volontariamente, gli imprenditori agricoli e forestali (art. 13-15, Reg. CE 1782/2003). Secondo quanto previsto dal medesimo regolamento, ai servizi di consulenza è stato attribuito il compito di **garantire il rispetto dei requisiti imposti dalla condizionalità** (Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e di quelli in materia di sicurezza sul lavoro. Il SCA poteva essere già istituito all'indomani della riforma Fischler del 2003, utilizzando le risorse del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. 1257/1999 - Misura Y). Solo due Regioni (Veneto e Piemonte) hanno colto questa possibilità (con gravi problemi per i professionisti, NdR), le altre hanno preferito attendere la nuova programmazione 2007-2013, limitandosi a garantire l'obbligo della istituzione del SCA dal 1° gennaio 2007. Con il successivo Reg. CE 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2007-2013, è stato realizzato un **ampliamento del campo di attività dei servizi di consulenza** che, oltre ad assicurare la corretta applicazione della condizionalità e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, dovranno mirare ad un miglioramento del **rendimento globale dell'azienda** e, conseguentemente, dei livelli di competitività.

### I CONTENUTI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

I servizi di consulenza dovranno garantire, quale **livello minimo, la verifica della rispondenza ai requisiti obbligatori per la condizionalità e per la sicurezza sul lavoro**. Questa parte della consulenza viene normalmente definita audit aziendale.

**Tab. 1: Il sistema di consulenza aziendale (SCA): i dati elementari**

TEMA	DESCRIZIONE
Riferimenti normativi	1) Art. 13-15, Reg. Ce 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune. 2) Art. 24, Reg. Ce 1698/2005: regolamento sullo sviluppo rurale 2007-2013. 3) Art. 15, Reg. Ce 1974/2006: regolamento attuativo dello sviluppo rurale 2007-2013.
Fonte di finanziamento	Piano di Sviluppo Rurale – Misura 1.1.4 – Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali.
Soggetti istituzionali che attivano il SCA	Regioni e Province Autonome
Avvio del SCA	Dal 1° gennaio 2007
Adesione degli agricoltori	Volontaria.
Percentuale di aiuto	Il livello dell'aiuto non può superare l'80% della spesa ammissibile.
Livello massimo di aiuto	Importo massimo di 1.500,00 euro per consulenza/anno. Le Regioni dovranno fissare il numero massimo di anni.

Attraverso l'audit aziendale gli imprenditori agricoli e forestali saranno informati circa i flussi materiali, i processi produttivi, le attrezzature, l'organizzazione del lavoro che si realizzano a livello aziendale, proponendo gli interventi necessari al conseguimento di una gestione sostenibile sia sotto il profilo ambientale che economico. Oltre al livello minimo, la consulenza potrà ampliarsi a tutti gli aspetti tecnico-economici della gestione aziendale (consulenza globale) con l'obiettivo del miglioramento del rendimento globale dell'azienda. Sono infatti previste, in funzione delle specificità aziendali, attività di consulenza differenziate e più precisamente:

- ❖ consulenza finalizzata all'adozione di innovazioni tecniche di prodotto e di processo, all'integrazione di filiera, al miglioramento gestionale e organizzativo dell'azienda, alla salubrità degli alimenti e al miglioramento e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio e alla corretta applicazione dei criteri e degli indirizzi di gestione forestale sostenibile;
- ❖ consulenza finalizzata ad interventi di collaudo dell'innovazione e di riconversione e/o riorganizzazione produttiva indirizzati alla qualità e al mercato.

#### L'ISTITUZIONE DEL SCA

Per l'avvio del servizio le Regioni devono inserire l'apposita misura nel PSR 2007-2013: **misura 1.1.4 "Ricorso a servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e forestali"**. Tutte le Regioni hanno effettuato questa scelta, visto che l'istituzione di un sistema di consulenza aziendale, da parte degli Stati Membri (quindi delle Regioni), è obbligatoria. Tuttavia bisogna verificare le risorse finanziarie che sono state desti-

nate alla misura 1.1.4, allo scopo di valutare l'impegno delle varie Regioni in questo nuovo servizio.

L'avvio del SCA non è semplice. Saranno necessari almeno **due bandi pubblici**:

- ❖ il primo per l'individuazione degli Organismi che erogano la consulenza aziendale: **accreditamento o riconoscimento degli organismi di consulenza**;
- ❖ il secondo per **l'individuazione dei beneficiari** (agricoltori) che intendono usufruire della consulenza da parte di un organismo accreditato e che richiedono il relativo sostegno dalla misura 1.1.4 del PSR.

#### COME SI APPLICA IN ITALIA

L'attivazione del servizio di consulenza in Italia sta avendo un percorso travagliato. Il livello istituzionale per applicare il SCA è costituito dalle Regioni. Tuttavia, per garantire alcune norme comuni di applicazione del nuovo servizio, il Ministero delle politiche agricole aveva predisposto, già dal mese di luglio 2006, un **decreto ministeriale** che dettava alcuni criteri generali:

- ❖ soggetti beneficiari,
- ❖ contenuti della consulenza,
- ❖ modalità di erogazione,
- ❖ requisiti degli organismi di consulenza,
- ❖ riconoscimento degli organismi di consulenza,
- ❖ controlli.

Sulle linee guida del Ministero si sarebbero dovute innestare le decisioni delle Regioni tramite i Programmi di Sviluppo Rurale 2007-2013 e i successivi provvedimenti regionali. Il decreto ministeriale si è arenato e ancora oggi non ha visto la luce (e forse non vedrà mai la luce), per due ordini di motivi:

- ❖ in primo luogo, perché le Regioni non sono convin-

**Tab. 2: Il sistema di consulenza aziendale: le parole chiave**

PAROLE CHIAVE	DEFINIZIONI
Organismo di consulenza	Il soggetto accreditato che eroga servizi di consulenza agli imprenditori agricoli ed ai conduttori di superfici pascolive e forestali.
Sistema di consulenza aziendale (SCA)	L'insieme dei servizi, delle prestazioni e degli interventi forniti agli imprenditori agricoli ed ai conduttori di superfici pascolive e forestali da un organismo di consulenza.
Accreditamento	Il conferimento della qualifica di organismo di consulenza, previa verifica dei requisiti richiesti e relativa iscrizione nell'apposito albo nazionale o regionale.
Criteri di riconoscimento	I requisiti che devono essere posseduti dall'organismo di consulenza per poter essere riconosciuto dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente.
Consulente	La persona che, in rapporto di dipendenza o collaborazione a vario titolo con un organismo di consulenza, presta la sua opera per la fornitura di servizi di consulenza agli imprenditori agricoli ed ai conduttori di superfici pascolive e forestali.
Soggetti beneficiari	Gli imprenditori agricoli e i conduttori di superfici pascolive e forestali che si avvalgono dei servizi di consulenza.
Sostegno	Il contributo economico erogato agli imprenditori agricoli ed ai detentori di superfici forestali ai sensi del Regolamento (CE) 1698/2005, Misura 1.1.4.

te della necessità di un decreto ministeriale che, seppure con criteri generali, possa limitare la potestà legislativa regionale;

- ❖ in secondo luogo, perché il decreto non chiariva la compatibilità dei CAA (i Centri di Assistenza Agricola che svolgono le attività di gestione dei pagamenti diretti della Pac) ad assumere il ruolo di organismi di consulenza.

#### **Requisiti degli organismi di consulenza**

I soggetti erogatori della consulenza possono essere pubblici o privati. Sono le Regioni che dovranno individuare tali soggetti. In questi mesi la maggior parte delle Regioni stanno predisponendo i bandi per l'individuazione, il riconoscimento e l'accreditamento dei soggetti erogatori del SCA; già molte Regioni hanno predisposto le prime bozze. Dalle prime informazioni risulta che i requisiti proposti dalle Regioni sono molto articolati e variabili, per cui è difficile fare una rassegna completa. A titolo indicativo, si possono elencare i requisiti individuati nella bozza di decreto ministeriale (tab. 3), che rappresentano comunque una sorta di "base" minima su cui le Regioni dovranno operare.

#### **DUBBI SULLA COMPATIBILITÀ DEI CAA**

Il punto più spinoso da risolvere è la compatibilità dei CAA a svolgere il servizio di consulenza aziendale.

La normativa comunitaria detta alcune norme in merito ai requisiti dei soggetti che erogano la consulenza; in particolare si precisa che essi devono avere un'esperienza adeguata, personale qualificato e idonee strutture tecnico-amministrative. La struttura dei CAA sembra essere la più idonea a svolgere l'attività di consulenza

aziendale, in quanto è già attiva sul territorio, ha già avuto un riconoscimento da parte di Agea o degli Organismi Pagatori Regionali e potrebbe creare efficaci sinergie con la disponibilità del fascicolo aziendale. D'altra parte, ci può essere un rischio nel "mescolare" la gestione dei pagamenti diretti con la consulenza. Oltre ai problemi sostanziali di opportunità, c'è da verificare la compatibilità normativa tra l'attività dei CAA e l'attività di consulenza aziendale; i dubbi in tal senso hanno spinto il Mipaaf a chiedere un parere alla Commissione europea. Tale parere, emesso ufficialmente il 25 gennaio 2007, precisa i criteri per il riconoscimento degli organismi di consulenza e ribadisce che la responsabilità di attuazione dei programmi di sviluppo rurale spetta alle autorità nazionali (quindi alle Regioni). Tuttavia, la Commissione europea non esclude la possibilità che i CAA possano svolgere la consulenza aziendale, ma raccomanda una chiara separazione tra gli operatori implicati nella gestione di fasi inerenti l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale e gli operatori che prestano il servizio di consulenza. Il pronunciamento di Bruxelles avverte sui possibili conflitti di interesse che si possono venire a generare nei CAA, i quali andrebbero a cumulare due competenze potenzialmente in conflitto tra di loro: i servizi agli agricoltori relative alle domande riguardanti i pagamenti diretti e il SCA. In pratica la Commissione lascia uno spiraglio aperto ai CAA, ma a determinate condizioni, la cui verificabilità è lasciata alle Regioni.

#### **IL SOSTEGNO ALLA CONSULENZA**

L'importo dell'aiuto erogato per il servizio di consulen-

za sarà fissato dalle Regioni e potrà essere modulato sulla base del grado di complessità della tipologia di consulenza alla quale si accede (audit aziendale, consulenza globale, ecc.), partendo da un minimo di 500 € fino a un massimo di 1500 € per consulenze di contenuto superiore.

### Beneficiari

I beneficiari del SCA sono gli imprenditori agricoli e detentori di aree forestali che beneficiano di pagamenti diretti della politica agricola comune (PAC), titolari o legali rappresentanti di un'impresa.

Anche per l'individuazione dei beneficiari, le Regioni dovranno definire i criteri tramite un apposito bando pubblico.

mi su cui verte la consulenza, con riferimento alle problematiche rilevate in fase ex ante;

- ❖ i risultati minimi attesi, al di sotto dei quali gli obiettivi non si ritengono raggiunti;
- ❖ le metodologie di supporto ritenute più idonee al conseguimento dei risultati attesi;
- ❖ i principali indicatori di monitoraggio e controllo da prendere in considerazione per la verifica dei risultati attesi.

Al termine delle attività, l'organismo di consulenza elabora una valutazione ex-post della situazione aziendale da porre a confronto con quella ex-ante, onde verificare secondo un metodo oggettivo il grado di realizzazione dei risultati attesi.

### MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

La prestazione del servizio di consulenza implica la sottoscrizione di un contratto tra l'organismo di consulenza e il soggetto beneficiario, nel quale tra l'altro sono indicati:

- ❖ gli obiettivi generali da raggiungere;
- ❖ il contenuto del servizio erogato, ossia il tema o i te-

*La pubblicazione di questo articolo è stata concessa nel quadro dell'accordo strategico tra CONAF e il Gruppo Editoriale "Il Sole 24 Ore – Editoria Specializzata srl".*

*Nel quadro della collaborazione, si prevede lo sviluppo di attività che consentiranno di fornire un'informazione di servizio sempre più vicina alle esigenze dei professionisti del settore.*

**Tab. 3: I requisiti per il riconoscimento degli organismi di consulenza (secondo la bozza di decreto ministeriale)**

PAROLE CHIAVE	DEFINIZIONI
Personale	a) disporre di un responsabile tecnico che abbia operato come consulente nel settore agricolo o forestale per un periodo di almeno due anni nel quinquennio antecedente l'incarico dell'organismo di consulenza e che sia in possesso di titolo di studio valido per l'accesso alle seguenti qualifiche: dottore agronomo, dottore forestale, veterinario, perito agrario o agrotecnico; b) disporre di un gruppo di tecnici dipendenti o convenzionati in grado di coprire, collettivamente, tutti gli aspetti della condizionalità, nel cui contesto sia almeno assicurata la presenza di un tecnico in possesso del titolo di studio valido per l'accesso alle qualifiche di agronomo o di dottore forestale o di un perito agrario o di un agrotecnico e, contemporaneamente, di un veterinario; c) disporre di qualificato personale amministrativo.
Strutture tecnico-amministrative	a) idonea sede con sportello aperto al pubblico per almeno tre giorni alla settimana nella Regione o Provincia autonoma ove l'organismo di consulenza intende operare; b) idonee attrezzature informatiche per l'elaborazione e la gestione dei dati relativi alle aziende in una base-dati compatibile con quella adottata dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), di cui al Titolo II, Capitolo 4, del reg. (CE) n. 1782/2003; c) idoneo laboratorio per le analisi del terreno e dei campioni animali e vegetali, anche in convenzione con terzi.
Incompatibilità per gli organismi di consulenza	Gli organismi di consulenza non possono partecipare, a qualsiasi titolo, alla gestione ed al controllo di fasi inerenti all'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale. N.B.: questo requisito dovrà essere verificato a seguito del parere della Commissione europea.
Incompatibilità per i tecnici operanti negli organismi di consulenza	I tecnici operanti nell'ambito di un organismo di consulenza non possono: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) partecipare, a qualsiasi titolo, alla gestione di fasi inerenti all'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale destinati all'azienda in favore della quale si presta il servizio di consulenza;</li> <li>b) essere coinvolti in attività di controllo attinenti al settore agricolo e forestale;</li> <li>c) essere dipendenti dell'azienda in favore della quale si presta il servizio di consulenza;</li> <li>d) essere legati tramite rapporto di lavoro, come dipendenti o collaboratori, ad un'impresa che commercializza mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali.</li> </ol>
Durata del riconoscimento	Il riconoscimento ha carattere temporaneo e deve essere rinnovato ogni tre anni.